

ROMA 11 giugno 2011

VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

Il giorno 11 giugno 2011 a Roma presso l'Auditorium del Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano 74, si è riunita l'Assemblea Straordinaria della FASI - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana per approvare le modifiche dello Statuto federale:

- approvate in via di proposta dal Consiglio Federale con delibera DF 459/11, in accoglimento, tra l'altro, delle indicazioni del CONI;
- successivamente integrate in accoglimento delle richieste del CIP conseguenti al riconosciuto status di Disciplina Sportiva Associata al CIP stesso.

L'Assemblea è stata convocata dal Presidente, con le modalità previste dallo Statuto federale e dal R.O., il 12 marzo 2011 e di tale convocazione è stata data comunicazione a tutte le società affiliate.

Alle ore 8,00 si è insediata la Commissione Verifica Poteri, costituita dai Signori Fabrizio Minnino, Franco Gianelli e Antonella Strano.

Alla prima convocazione dell'Assemblea, alle ore 10, non era presente il numero legale delle

Società.

Alle ore 11, in seconda convocazione, erano presenti:

- 27 società (su 198), per un totale di 54 voti;
- nessun rappresentate degli atleti (su 127), per un totale di 0 voti;
- 2 tecnici (su 123), per un totale di 2 voti,
- 3 giudici di gara (su 5), per un totale di 3 voti.

I voti complessivi disponibili erano 59; la maggioranza era di 30 voti.

Prima dell'inizio dei lavori, il Presidente Ariano Amici ha invitato il presidente della Federazione internazionale IFSC Marco Scolaris ad un breve saluto. Il presidente Scolaris ha illustrato i progressi ottenuti a livello internazionale e la possibilità di entrare, il prossimo 4 luglio, nella ristretta lista CIO delle discipline in predicatorio di far parte dei Giochi Olimpici del 2020.

Si è passati quindi alla nomina del Presidente dell'Assemblea.

Su proposta del Presidente federale, l'Assemblea, per acclamazione, ha eletto il proprio Ufficio di Presidenza nelle persone della dott.ssa Paola Gigliotti - Presidente, del Presidente FASI Ariano

Amici - Vicepresidente - e del Segretario Generale della Federazione Antonio Ungaro - Segretario a norma dell'art. 30 del R.O.

I lavori sono proseguiti quindi con la nomina dei Membri della Commissione Scrutinio, nelle persone dei Signori Sandra Pinato e Cristiano Fossali.

Ogni articolo oggetto di modifica è stato esposto e spiegato all'Assemblea commentando, se del caso, le motivazioni che hanno portato alla modifica o all'integrazione.

Al termine della lettura di ciascun articolo il presidente dell'assemblea provvede a mettere ai voti lo stesso, con il seguente esito:

- Art. 1: approvato all'unanimità, con il cambiamento della dicitura "su apposite strutture" in luogo di "sulle strutture artificiali";
- Art. 5: approvato all'unanimità;
- Art. 6: approvato all'unanimità;
- Art. 7: approvato all'unanimità;
- Art. 8: approvato all'unanimità;
- Art. 9: 58 favorevoli e 1 astenuto, con il cambio nel comma 3: "di cui almeno tre atleti" in luogo di "di cui almento cinque atleti";
- Art. 10: approvato all'unanimità;
- Art. 11: approvato all'unanimità;

- Art. 12: approvato all'unanimità;
- Art. 13: approvato all'unanimità, con l'aggiunta al punto 4: "...o dall'organizzazione di eventi sportivi nazionali o internazionali" e con sostituzione al punto 7 della parola "affiliati" che costituiva un refuso con "tesserati";
- Art. 14: approvato all'unanimità;
- Art. 16: approvato all'unanimità;
- Art. 17: approvato all'unanimità;
- Art. 18: approvato all'unanimità;
- Art. 19: approvato all'unanimità;
- Art. 20: approvato all'unanimità;
- Art. 22: approvato all'unanimità;
- Art. 23: approvato all'unanimità;
- Art. 24: approvato all'unanimità con il cambiamento della lettera t. nel seguente testo definitivo "delibera sulle domande di affiliazione";
- Art. 25: approvato all'unanimità;
- Art. 27: approvato all'unanimità;
- Art. 32: approvato all'unanimità con sostituzione al comma 2 della parola "Comitati" che costituiva un refuso con "Consigli";
- Art. 33: approvato all'unanimità, con sostituzione al punto 7 della parola "affiliati"

che costituiva un refuso con "tesserati";

- Art. 34: approvato all'unanimità, con il cambiamento del numero dei consiglieri regionali e dalle qualifiche degli stessi e con sostituzione della parola "Comitato" che costituiva un refuso con "Consiglio";

- Art. 35: all'unanimità, con sostituzione della parola "Comitato" che costituiva un refuso con "Consiglio";

- Art. 36: all'unanimità con l'esclusione, nel comma 1, della dicitura: "con diritto di voto";

- Art. 37: approvato all'unanimità;

- Art. 38: all'unanimità con il cambiamento del numero dei consiglieri provinciali e le qualifiche degli stessi e con sostituzione della parola "Comitato" che costituiva un refuso con "Consiglio";

- Art. 39: all'unanimità, all'unanimità, con sostituzione della parola "Comitato" che costituiva un refuso con "Consiglio";

- Art. 40: all'unanimità con l'esclusione, nel comma 1, della dicitura: "con diritto di voto" e con sostituzione della parola "Comitato" che costituiva un refuso con "Consiglio";

- Art. 41: approvato all'unanimità;

- Art. 42: approvato all'unanimità;
- Art. 47: approvato all'unanimità;
- Art. 49: approvato all'unanimità;
- Art. 50: approvato all'unanimità;
- Art. 51: approvato all'unanimità;
- Art. 52: all'unanimità, con l'inserimento del comma 3, dedicato alle corrispondenti competizioni del paraclimb e conseguente slittamento della numerazione dei commi successivi;
- Art. 53: abolito all'unanimità;
- Art. 53 (ex 54): approvato all'unanimità;
- Art. 57 (ex 58): approvato all'unanimità;
- Art. 58 (ex 59): approvato all'unanimità;
- Art. 60 (ex 61): approvato all'unanimità;
- Art. 61 (ex 62): approvato all'unanimità;

Al termine della lettura e approvazione degli articoli modificati, lo Statuto nella sua totalità viene approvato dall'Assemblea all'unanimità.

Il presidente dell'Assemblea chiede che venga conferita delega al Presidente federale per adottare nel nuovo statuto ogni eventuale modifica o integrazione che dovesse essere dettata dal CONI e/o dal CIP per conformità ai principi fondamentali ed alle norme vigenti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

L'Assemblea si è chiusa alle ore 15,38.

IL SEGRETARIO - IL PRESIDENTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (di seguito denominata FASI), è l'associazione apolitica e aconfessionale, che in Italia coordina e organizza l'attività didattica, agonistica ed amatoriale dell'Arrampicata Sportiva praticata sulla roccia e su apposite strutture nelle diverse discipline della Difficoltà, Bouldering e Velocità ed è costituita dalle Società o Associazioni - regolarmente affiliate - che nell'ambito delle regole del dilettantismo e senza scopi di lucro, ne propagano l'idea e ne realizzano gli scopi.
2. La FASI - come da delibera dell'11 febbraio 1986 del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito denominato C.O.N.I.)- quale unica federazione nazionale riconosciuta per le attività dell'arrampicata sportiva di cui al comma 1. ha lo status di Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. Essa ha autonomia tecnica, organizzativa

e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. ed ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Lgs. 15/04.

3. La FASI è retta da norme statutarie e regolamentari, basate sul principio di democrazia interna, sul principio di partecipazione all'attività sportiva di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
4. La FASI svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti della sua attività. La FASI svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'I.F.S.C. (International Federation for Sport Climbing) , purchè non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del C.O.N.I.
5. La FASI aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A. che devono intendersi quindi integralmente richiamate

nel presente Statuto, ivi incluse quelle relative alla competenza del CIP per le attività sportive degli atleti disabili.

6. La FASI aderisce incondizionatamente alle norme del Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I. che devono intendersi quindi integralmente richiamate nel presente Statuto.
7. La FASI ha inoltre lo scopo di sviluppare l'attività dell'Arrampicata Sportiva per disabili praticata sulla roccia e su apposite strutture nelle diverse discipline della Difficoltà, Bouldering e Velocità (Paraclimbing), in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), dell'IPC (International Paralympic Committee) e/o dell'I.F.S.C.
8. La FASI - come da delibera del 17 dicembre 2010 del Consiglio Nazionale del CIP è riconosciuta, ai fini sportivi, quale Disciplina Sportiva Paralimpica che in Italia coordina e organizza l'attività didattica, agonistica ed amatoriale del Paraclimbing, sotto la vigilanza del CIP al quale è riconosciuto il potere di vigilanza anche sull'utilizzo dei contributi dallo stesso erogati

Art. 2 - DURATA E SEDE

1. La FASI ha una durata illimitata, la sua sede è a Bologna e può istituire proprie sedi periferiche.

Art. 3 - FINI ISTITUTIVI

1. La FASI ha i seguenti fini istitutivi:
 1. organizza le attività sportive relative all'Arrampicata Sportiva sul territorio nazionale di carattere provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale.
 2. promuove la massima diffusione dell'Arrampicata Sportiva al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, ferme le competenze delle regioni e degli Enti locali;
 3. detta i principi fondamentali per la disciplina dell'Arrampicata Sportiva e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;
 4. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nelle attività sportive;
 5. sviluppa e promuove l'Arrampicata

- Sportiva nei settori agonistici, amatoriale e dell'educazione motoria giovanile mediante corsi di avviamento, fin dall'età prescolare, ferme le competenze delle Regioni in materia;
6. la formazione dei docenti inseriti nel mondo della scuola, in ottemperanza al D.M. 177/2000;
 7. studia e divulga i necessari metodi di preparazione ed allenamento, con la formazione dei quadri tecnici - allenatori, istruttori, tracciatori e giudici di gara - in stretta collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. e la Federazione Medico Sportiva Italiana;
 8. propaganda la disciplina dell'Arrampicata Sportiva, anche mediante la stampa di periodici culturali, tecnici e scientifici, non a scopo di lucro;
 9. favorisce la costruzione di impianti artificiali, per l'Arrampicata Sportiva, specialmente nelle scuole, anche in collaborazione con le iniziative di Enti pubblici o privati;
 10. determina i criteri per l'omologazione degli impianti artificiali e naturali per la

pratica dell'Arrampicata Sportiva;

11. garantisce la partecipazione dei propri atleti all'attività internazionale;
12. protegge gli ambienti naturali ove si svolge la pratica dell'Arrampicata Sportiva, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato e delle regioni;
13. garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo;
14. stabilisce ed attua i programmi di formazione di atleti e tecnici.

Art. 4 - PRINCIPIO DI AUTONOMIA SPORTIVA

1. La FASI svolge le proprie funzioni ed i propri compiti secondo i principi d'imparzialità e trasparenza, operando con autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, e salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica ed economica.

Art. 5 - GLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI

1. Gli organi e le strutture della FASI, le cui funzioni esclusive non sono delegabili, si distinguono in Organi aventi poteri di gestione sportiva - sub A e sub B - Organi di gestione della giustizia federale - sub C - e strutture

federali - sub D -come segue:

A - ORGANI CENTRALI:

1. Assemblea Nazionale;
2. Presidente della Federazione;
3. Consiglio Federale;
4. Consiglio di Presidenza federale;
5. Collegio dei Revisori dei conti.

B - ORGANI PERIFERICI:

1. Assemblea regionale;
2. Presidente regionale;
3. Consiglio regionale;
4. Delegato regionale;
5. Assemblea provinciale;
6. Presidente provinciale;
7. Consiglio provinciale;
8. Delegato provinciale;

C - ORGANI DI GIUSTIZIA:

1. Procuratore federale;
2. Corte di Giustizia e Disciplina;
3. Corte d'Appello;
4. Giudice Unico.

D - STRUTTURE FEDERALI:

1. Segreteria federale;
2. Commissione Tecnica nazionale;
3. Commissione Medica;

4. Commissione nazionale Giudici di Gara;
5. Commissione studi e ricerche.

TITOLO II

I SOGGETTI

Art. 6 - LE PERSONE

1. Le persone fisiche che fanno parte della FASI sono:
 - a. gli atleti;
 - b. i dirigenti federali;
 - c. gli associati degli affiliati;
 - d. i dirigenti sociali;
 - e. i tecnici sociali ed i tecnici federali;
 - f. i giudici di gara;
 - g. i medici sociali;
 - h. il Presidente Onorario, se designato dall'Assemblea Nazionale Elettiva
2. Gli atleti, gli associati degli affiliati, i dirigenti, i tecnici ed i medici sociali hanno formale rapporto con la FASI attraverso l'affiliato d'appartenenza e ne entrano a far parte al momento del tesseramento individuale.
3. I tecnici sociali vengono iscritti nei ruoli federali.
4. I tecnici federali ed i giudici vengono tesserati direttamente alla FASI, all'atto

dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.

5. Il Presidente Onorario ha rapporto diretto di appartenenza alla FASI, entrandone a far parte al momento della sua designazione.

Art. 7 - TESSERATI

1. Il tesserato deve avere i seguenti requisiti:

a. non essere stato radiato da alcuna federazione o disciplina associata o da qualsiasi altro organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. o dal C.I.P.;

b. essere esente da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione;

c. Non avere in corso squalifiche per violazione delle Norme Sportive Antidoping di alcuna federazione sportiva nazionale o disciplina associata.

2. Il tesserato ha i seguenti doveri:

a. osservare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli organismi internazionali ai quali la FASI aderisce;

b. deve comportarsi con correttezza, lealtà e probità, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;

- c. astenersi dall'uso di sostanze o di metodi che ne alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportive;
- d. se atleta, selezionato nelle rappresentative nazionali, rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della FASI, onorando il ruolo rappresentativo che gli viene conferito;
- e. se tecnico, iscritto nei ruoli federali, operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale, dell'attività svolta;
- f. se giudici di gara, partecipare, nella propria qualifica e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la regolarità e svolgere le proprie funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio;
- g. attenersi al Codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni;
- h. ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse

direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FASI;

i. è sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.

3. Il tesserato ha il diritto:

a. di partecipare all'attività sportiva federale.

Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa hanno diritto, se richiesto, al mantenimento del tesseramento con l'affiliato di appartenenza ed alla conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali

fino al momento dell'interruzione dell'attività, per tutto il periodo della maternità e fino al loro rientro effettivo all'attività agonistica e comunque per un periodo massimo non superiore a due anni dall'interruzione;

b. di usufruire dei servizi predisposti dalla FASI;

c. di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei prescritti requisiti;

d. se atleta, maggiorenne, in attività e regolarmente tesserato, di partecipare all'elettorato attivo;

e. se tecnico, maggiorenne, in attività e regolarmente iscritto nei ruoli federali, di partecipare all'elettorato attivo.

4. La FASI riconosce il principio di libera prestazione delle attività sportive. Il vincolo sportivo ha durata annuale; lo svincolo può avvenire secondo le norme previste dal Regolamento Organico.

Art. 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FASI DEI TESSERATI

1. Il tesseramento ha validità annuale e va rinnovato nei termini e con le modalità previste

dal Regolamento Organico.

Le persone cessano di appartenere alla FASI per i seguenti motivi:

- a. ritiro della tessera, deliberato dagli Organi di giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi;
- b. mancato rinnovo del tesseramento;
- c. cessazione dalla carica o dall'incarico che abbia comportato il tesseramento diretto alla FASI;
- d. cessazione di appartenenza alla FASI dell'affiliato per il quale si è tesserati;
- e. dimissioni volontarie del tesserato fatte pervenire in forma scritta alla Segreteria Federale.

Art. 9 - AFFILIAZIONE ED AFFILIATI

1. Sono affiliati FASI le società e le associazioni sportive. Sono altresì affiliati i Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta; per i suddetti Enti l'affiliazione avviene anche in deroga ai principi e alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società sportive.

2. Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società e gli enti di cui sopra (di seguito denominati "affiliato") accettano, anche nei confronti dei propri associati, il presente Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti federali e tutte le delibere e disposizioni emanate dai competenti organi federali.

3. L'Affiliato deve avere i seguenti requisiti:

- a. non avere scopo di lucro;
- b. essere regolato dallo Statuto, ispirato al principio democratico e di pari opportunità ed essere riconosciuto ai sensi dell'art.90 della L.27/12/2002, n.289 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
- c. è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà sportiva e probità la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport dell'Arrampicata Sportiva;

d. deve esercitare la sua attività nel rispetto del principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e deve assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;

e. numero minimo di soci non inferiore a dieci, di cui almeno tre atleti.

4. La FASI, previo riconoscimento ai fini sportivi, effettuato dal Consiglio federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., è tenuta a concedere l'affiliazione alle società od associazioni, che praticano l'attività sportiva dell'Arrampicata Sportiva, sia agonistica, sia amatoriale, sia giovanile, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto.

5. Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FASI, cui le società o le associazioni intendono affiliarsi. Gli statuti e le relative variazioni

sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.

6. L'affiliato deve essere amministrato da organi i cui componenti siano:
 - a. esenti da condanne per delitti dolosi, in corso di esecuzione;
 - b. esenti da radiazioni dalla FASI, da altre federazioni o discipline associate, o da altri organismi sportivi Nazionali riconosciuti dal CONI;
 - c. esenti da provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione da ogni attività sportiva federale;
 - d. esenti da inibizioni a ricoprire cariche pubbliche.

Art. 10 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. L'Affiliando, deve indicare:
 - a. rappresentante sociale;
 - b. sede sociale individuata;
 - c. denominazione completa, che non crei confusione con altri affiliati;
 - d. consiglio direttivo con incarichi specifici, eletto dall'assemblea;
 - e. medico sociale;

f. tecnici sociali;

g. elenco nominativo di tutti i soci.

2. L'affiliando società o associazione sportiva deve costituirsi con atto scritto e Statuto redatti nel rispetto dell'art. 90 L. 289/02 così come modificato dalla L.128/2004.

3. L'Affiliato deve mettere a disposizione della FASI gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

**Art. 11 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FASI
DEGLI AFFILIATI**

1. L'affiliato cessa di appartenere alla FASI nei seguenti casi:

a. per recesso;

b. per scioglimento o messa in stato di liquidazione volontari;

c. per radiazione, irrogata dagli organi di giustizia e determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali;

d. per mancata riaffiliazione annuale;

e. per revoca dell'affiliazione, con provvedimento motivato da parte del Consiglio federale, a seguito di perdita dei requisiti che avevano determinato l'affiliazione stessa.

2. In caso di cessazione l'affiliato dovrà provvedere al pagamento, di quanto dovuto alla FASI, oltre agli interessi di mora, al tasso legale. Fino all'adempimento degli obblighi pecuniari, i rappresentanti sociali di tale affiliato non potranno ricoprire alcun incarico presso altri affiliati.
3. La cessazione di appartenenza alla FASI, comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della federazione.
4. Avverso la decisione di diniego o di revoca dell'affiliazione o riaffiliazione, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n) dello Statuto del CONI, che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 12 - SANZIONI

1. Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti federali e da tutte le delibere e disposizioni emanate dai competenti organi federali, sono passibili delle sanzioni, previste, di natura disciplinare e sportiva indicate nel Regolamento di Giustizia.
2. Gli affiliati ed i tesserati possono essere

passibili di sanzioni di natura pecuniaria, come previste dal Regolamento di Giustizia.

TITOLO III

ORGANI CENTRALI

Art. 13 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della FASI, ad essa spettano i poteri deliberativi.
2. E' indetta dal Consiglio federale e convocata dal Presidente della federazione.
3. L'Assemblea Nazionale è composta:
 - a. dai Presidenti degli affiliati, aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché regolarmente tesserati alla FASI e componenti del Consiglio direttivo;
 - b. da un rappresentante degli atleti, per ciascun affiliato avente diritto a voto, eletto dagli atleti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;
 - c. dal rappresentante dei tecnici, per ciascun affiliato avente diritto a voto, eletto dai tecnici in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;

d. dai tecnici federali e giudici di gara, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo.

4. Il diritto di voto è riconosciuto agli affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva a carattere agonistico, amatoriale e promozionale ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FASI. L'effettività e continuatività dell'attività sportiva sono attestate dalla partecipazione dell'affiliato ai campionati provinciali, regionali o nazionali organizzati nell'ambito dei calendari federali o dall'organizzazione di eventi sportivi nazionali o internazionali.

5. Gli affiliati, i tecnici federali ed i giudici di gara, o i delegati di tutte queste categorie, nonchè rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, hanno diritto ad un voto

ciascuno. Gli affiliati od i loro delegati, oltre al voto di base, godono dei voti previsti dall'art. 52, del presente Statuto.

6. E' preclusa la partecipazione o la presenza nell'Assemblea Nazionale a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o inibizioni irrogate dagli Organi di Giustizia e, al momento, in corso di esecuzione. E' altresì, preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con il versamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

7. I Presidenti degli affiliati od i loro delegati, possono ricevere, purchè nell'ambito della stessa regione di appartenenza, deleghe nelle seguenti misure:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 100 tesserati;
- 2 deleghe, fino a 200 tesserati;
- 3 deleghe, fino a 500 tesserati;
- 4 deleghe, fino a 1000 tesserati;
- 5 deleghe, fino a 1500 tesserati;
- 6 deleghe, fino a 2000 tesserati;
- 7 deleghe, fino a 3000 tesserati;
- 8 deleghe, fino a 4000 tesserati;
- 10 deleghe, fino a 5000 tesserati;

- 20 deleghe, fino a 10000 tesserati;
- 40 deleghe, oltre 10000 tesserati.

8. I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente, né per delega.

Art. 14 - ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA

1. L'Assemblea Nazionale Elettiva, per il rinnovo degli organi elettivi centrali della FASI, si svolge ogni quattro anni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

a. L'Assemblea Nazionale Elettiva :

elegge, con votazione separata e successiva:

- i. Il Presidente della federazione;
- ii. i componenti del Consiglio federale;
- iii. il Presidente e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

b. approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale;

c. verifica alla fine di ogni quadriennio o del mandato i bilanci programmatici di indirizzo approvati;

- d. può designare il Presidente Onorario della Federazione, su proposta del Consiglio Federale.

Art. 15 - ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto e verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, con votazioni separate e successive:
 - i. il Presidente della federazione;
 - ii. l'intero Consiglio federale ovvero i singoli membri;
 - iii. l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ovvero singoli membri;
- b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale, che verrà successivamente sottoposto al C.O.N.I. per l'approvazione;
- c. delibera lo scioglimento della FASI;
- d. delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno;
- e. delibera sull'approvazione del bilancio d'esercizio nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della FASI o nel caso di mancata approvazione da parte della

Giunta nazionale del CONI. In tal caso, conformemente al dettato del D. Lgs.vo n. 15/2004, l'Assemblea sarà costituita solo dai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate con diritto a voto.

2. Nel caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea, il CONI assumerà tutte le iniziative di competenza.

3. L'assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:

a. dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno $1/3$ del totale dei voti sul territorio nazionale;

b. dalla metà più uno dei componenti del Consiglio federale;

c. dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.

4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, per le elezioni integrative o straordinarie, nei casi previsti dal presente Statuto, dovrà essere convocata entro sessanta giorni dall'evento e

celebrata entro trenta giorni.

5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e dei termini per la convocazione, può essere convocata anche in concomitanza di Assemblea Nazionale Elettiva.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della federazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, per gli affiliati e tesserati che vi abbiano acconsentito, mediante telefax o posta elettronica certificata, spedita agli aventi diritto almeno quaranta giorni prima della data stabilita, contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento, l'ordine del giorno ed il numero di voti spettanti ad ogni avente diritto.
2. Nell'ipotesi di Assemblea Nazionale Straordinaria, il termine di quaranta giorni viene ridotto a venti giorni.
3. Il Consiglio Federale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea Nazionale, nominerà la Commissione di Verifica dei Poteri.
4. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva i componenti della Commissione Verifica Poteri e

della Commissione di Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Le Assemblee Nazionali sono valide:
 - a. in prima convocazione: con la presenza personale di almeno la metà degli aventi diritto a voto, che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente disponibili;
 - b. in seconda convocazione, dopo un'ora dalla precedente: senza prescrizione minima di aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dall'art. 55 del presente Statuto.
2. Per la validità delle Assemblee Nazionali Elettive è richiesta, in seconda convocazione, la presenza, anche per delega, di almeno $\frac{1}{3}$ degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno $\frac{1}{4}$ dei voti complessivamente disponibili.
3. In ogni caso di contestazione in merito alla validità dell'Assemblea Nazionale ed avverso le delibere assembleari, così come in caso di contestazioni relative alla mancata o errata attribuzione dei diritti di voto, può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia e Disciplina secondo le modalità previste dal Regolamento Organico e dal Regolamento di

Giustizia.

Art. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Alle Assemblee Nazionali partecipano, con diritto di voto, i rappresentanti degli affiliati, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, i tecnici federali e giudici di gara, così come all'art. 13, del presente Statuto.
2. Alle Assemblee Nazionali partecipano, altresì, senza diritto di voto:
 - a. il Presidente della federazione;
 - b. gli affiliati che non sono in possesso dei requisiti per il diritto al voto;
 - c. i componenti del Consiglio federale;
 - d. i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. i componenti degli Organi di Giustizia;
 - f. i componenti delle Commissioni federali;
 - g. i Presidenti regionali od i loro delegati;
 - h. i rappresentanti degli Enti citati all'art. 9.1.;
 - i. i candidati alle cariche, nelle Assemblee elettive;

j. il Presidente Onorario.

Art. 19 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale, sia Elettiva, sia Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti, salvo che per le ipotesi di scioglimento della FASI.
2. Le votazioni si svolgono:
 - a. per alzata di mano e controprova;
 - b. per appello nominale;
 - c. per scrutinio segreto;
 - d. per acclamazione all'unanimità.
3. L'elezione della Commissione di Scrutinio e dell'Ufficio di Presidenza può avvenire per acclamazione.
4. Il sistema di votazione, di cui al precedente comma, è stabilito dal Presidente dell'Assemblea.
5. Tutte le votazioni, per le elezioni alle cariche federali, avvengono a scrutinio segreto con votazioni separate e successive per le diverse cariche.
6. La votazione a scrutinio segreto, altresì, viene adottata, se richiesta da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, che possiedano almeno la metà dei voti accreditati dalla Commissione di Verifica

Poteri.

Art. 20 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della FASI è eletto dall'Assemblea Nazionale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea e tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio. Vengono eletti Consiglieri federali i candidati con il maggior numero di voti. Le presenti disposizioni si applicano anche a livello territoriale per i corrispondenti Organi. Durano in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
2. Il Presidente della FASI ha la rappresentanza legale della federazione e ne firma gli atti. E' altresì, responsabile, unitamente al Consiglio federale, del funzionamento generale della Federazione.
3. Convoca l'Assemblea Nazionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici, salvo i casi previsti dal presente Statuto.
4. Convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di Presidenza federale, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

5. Esclusa l'approvazione del bilancio, può adottare deliberazioni ed atti indifferibili, in via di estrema urgenza, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica del Consiglio federale, nella sua prima riunione. Il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
6. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.
7. Per concorrere all'elezione di Presidente della FASI, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 49 del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.
8. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dai successivi commi.
9. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno,

per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

10. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza alla prima votazione non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

11. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso diverso, dovrà essere celebrata una nuova Assemblea elettiva nella quale il Presidente uscente non potrà candidarsi.

12. In caso di impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 21 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente della FASI viene eletto dal Consiglio federale nella sua prima riunione e scelto tra i consiglieri.

2. L'elezione del Vice Presidente della FASI avviene a maggioranza assoluta e con voto a

scrutinio segreto.

3. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente, costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.
4. Il Vice Presidente, che assume la reggenza provvisoria della FASI, nel caso di impedimento definitivo del Presidente, ha l'obbligo di convocare entro 60 giorni, l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche. Tale Assemblea si dovrà tenere nei trenta giorni successivi.

Art. 22 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio federale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
2. Il Consiglio federale è l'Organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa e gestionale della FASI, esercita il controllo sugli Organi della FASI e sugli affiliati e, attraverso questi, sulle loro articolazioni interne.
3. Il Consiglio federale non può esercitare alcun controllo sugli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali operano

in completa autonomia.

4. Il Consiglio federale è composto:
 - a. dal Presidente;
 - b. da dieci Consiglieri, tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi ed uno eletto fra i giudici di gara.
5. Il Presidente è eletto da tutti gli aventi diritto di voto.
6. I dieci Consiglieri vengono eletti con la seguente procedura:
 - a. sei Consiglieri vengono eletti dagli affiliati, con diritto di voto;
 - b. due Consiglieri vengono eletti dagli atleti, per mezzo dei rappresentanti della categoria, assicurando forme di equa rappresentanza di atlete e atleti;
 - c. un Consigliere viene eletto dai tecnici federali e, per mezzo dei rappresentanti della categoria, dai tecnici sociali;
 - d. un consigliere viene eletto dai giudici di gara, per mezzo dei rappresentanti della categoria.
7. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.
8. Il Segretario della federazione, o il suo

delegato, funge da Segretario del Consiglio federale.

9. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio federale.

10. Il Consiglio federale dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico, salvo i casi previsti di decadenza anticipata.

11. Il Presidente della FASI, o chi ne fa le veci, può invitare alle riunioni del Consiglio federale, tecnici ed esperti.

12. Partecipano altresì al Consiglio federale, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, se designato, ed i rappresentanti dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato di cui al successivo art. 48.

**Art. 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E
VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

1. Il Consiglio federale viene convocato dal Presidente della federazione, anche in seguito alla richiesta esplicita di almeno sei dei suoi membri.

2. Il Consiglio federale si riunisce:

- 1) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;

- 2) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei dei suoi membri.
3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro i quali il Consiglio federale riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.
5. Il Consiglio federale è validamente costituito, quando siano presenti il Presidente federale o chi ne fa le veci ed almeno cinque consiglieri.
6. Il voto, pena la nullità, è personale e non delegabile.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio, con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati in audio conferenza o audio-video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente dell'adunanza ed il Segretario

della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento del Consiglio, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione il luogo o i luoghi audio/video collegati a cura della Federazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

9. Per le sole deliberazioni relative alle affiliazioni, in alternativa alla convocazione del Consiglio Federale le decisioni dello stesso potranno essere assunte secondo il metodo della

consultazione scritta. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare l'elenco delle associazioni e società sportive richiedenti l'affiliazione; copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i consiglieri i quali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento, dovranno trasmettere alla Segreteria federale apposita dichiarazione scritta nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, in ogni caso, il motivo della loro contrarietà o astensione. Le decisioni del Consiglio Federale adottate ai sensi del presente articolo, sono prese in ogni caso a maggioranza semplice dei consiglieri e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni del Consiglio Federale.

Art. 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio federale:
 - a. formula le proposte di revisione o modifica dello Statuto federale sottoponendole all'Assemblea Nazionale Straordinaria, per l'approvazione;
 - b. indice l'Assemblea Nazionale;
 - c. realizza i fini istitutivi di cui

all'art. 3, del presente Statuto;

- d. elegge, nel suo seno, cinque Consiglieri federali quali componenti il Consiglio di Presidenza federale;
- e. delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
- f. esercita poteri di controllo sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- g. dirige ed amministra l'attività federale, anche mediante la determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi inclusi gli eventuali meccanismi di promozione e retrocessione;
- h. essendo l'Organo di gestione e di amministrazione della Federazione amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione stessa;
- i. predispone i bilanci programmatici di indirizzo in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali;

- j. approva, entro il 30 aprile, il bilancio d'esercizio da sottoporre, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, all'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I.;
- k. nomina, per il quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli Organi di Giustizia;
- l. ogni anno, entro il 30 novembre, approva il bilancio di previsione e, successivamente, le relative variazioni da trasmettere unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti al C.O.N.I.;
- m. predispone e delibera i Regolamenti federali, trasmettendo al C.O.N.I., per l'approvazione ai fini sportivi, i Regolamenti attuativi dello Statuto;
- n. nomina le commissioni, i gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti l'Arrampicata Sportiva, determinandone la durata e gli eventuali criteri per i compensi;
- o. disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale;
- p. nomina i Delegati Regionali e

Provinciali;

- q. determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- r. ratifica, nella prima riunione utile i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente e quelli d'urgenza deliberati dal Consiglio di Presidenza federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- s. delibera sulle azioni in giudizio e sulla resistenza in giudizio della FASI;
- t. delibera sulle domande di affiliazione;
- u. delibera il riconoscimento, ai fini sportivi degli Affiliati, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
- v. emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- w. delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- x. delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo il caso di cui all'art. 15, terzo comma del presente

Statuto, relativo alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

y. esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti i propri organi direttivi;

z. provvede, per gravi irregolarità di gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, oltre che in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Consigli regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei 60 giorni provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva, che si terrà nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;

aa. concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;

bb. propone all'Assemblea Nazionale Elettiva la designazione del Presidente Onorario;

cc. approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione da trasmettere al C.O.N.I., un prospetto annuale di previsione di spesa

riferito alle attività paralimpiche e, successivamente, le relative variazioni, corredati da una relazione tecnica-amministrativa del Presidente e dal parere del Revisore dei Conti designato al controllo dell'attività paralimpica ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP;

dd. approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio d'esercizio da trasmettere al C.O.N.I., il rendiconto consuntivo riferito alle attività paralimpiche, corredato da una relazione tecnica-amministrativa del Presidente e dalla relazione del Revisore dei Conti designato al controllo dell'attività paralimpica ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.

2. Il Consiglio Federale delibera infine, su quant'altro non previsto dal precedente comma, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le

disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 25 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Sono cause di decadenza del Consiglio federale le seguenti fattispecie :

a. impedimento definitivo del Presidente:

decadenza immediata del Consiglio Federale .

Il Vice Presidente, provvederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria, entro sessanta giorni dall'evento, da celebrarsi nei successivi trenta, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione nonché gli atti conservativi o indifferibili;

b. dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo , unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, nei termini di cui sopra;

c. dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a

sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri federali: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini di cui sopra.

2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili.
3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

Art. 26 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE

1. Il Consiglio di Presidenza federale è composto dal Presidente della FASI, che lo presiede, dal Vice Presidente e da cinque consiglieri, di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara, tutti eletti dal Consiglio federale.
2. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Segretario della FASI, o un suo delegato, senza diritto al voto.
3. Al Consiglio di Presidenza federale sono demandati i seguenti compiti:
 - a. l'espletamento degli affari correnti;
 - b. i provvedimenti di urgente attuazione,

che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio federale nella sua prima riunione.

4. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della FASI o, in sua assenza, il Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Il Consiglio di Presidenza federale è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.

Art. 27 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico e non decade, in caso di decadenza del Consiglio federale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da: il Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea nazionale e da due membri effettivi ed un supplente, nominati dal C.O.N.I. Il Presidente del collegio è eletto dall'Assemblea, con votazione separata rispetto a quella degli altri membri.
3. In proporzione al numero dei voti conseguiti,

il primo ed il secondo maggiormente suffragati, assumono la qualifica di membri effettivi, il terzo ed il quarto quella di membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

4. Il quorum costitutivo del Collegio è di tre membri.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente.
6. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FASI.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere verbale della riunione, trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
8. I Revisori dei Conti effettivi, previa comunicazione al Presidente federale, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti, anche individualmente, presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FASI, per delega del Presidente del Collegio Revisori dei

Conti o anche di propria iniziativa.

9. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente comunicate al Presidente della FASI, per i provvedimenti di competenza.
10. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
11. Almeno un componente effettivo del Collegio, tra quelli eletti dall'Assemblea, deve essere designato dal Collegio stesso, nel corso della prima riunione, al controllo dell'attività paralimpica.

Art. 28 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a. controllare la gestione amministrativa, sia centrale che periferica della FASI;
 - b. accertare la regolare tenuta della contabilità della FASI;
 - c. verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;

- d. redigere le relazioni al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle eventuali proposte di variazione al bilancio stesso;
- e. il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile.

2. Tutte le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere assunte a maggioranza assoluta.

Art. 29 - SOSTITUZIONI

- 1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore si applicano le norme sulla sostituzione previste dall'art 2401 del Codice Civile.
- 2. Per quanto concerne i membri di nomina C.O.N.I. sarà quest'ultimo a disporre in ordine alle modalità di sostituzione.

I Revisori dei Conti decadono per:

- a. perdita dei requisiti di eleggibilità;
- b. mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, nel corso dell'esercizio sociale;
- c. mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un

esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza;

- d. cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 30 - LA SEGRETERIA FEDERALE

1. La Segreteria federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere degli organi federali.
2. Essa è diretta dal Segretario Generale della FASI che, nella sua qualifica, assiste alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio federale e del Consiglio di Presidenza federale, redigendone i relativi verbali. In caso di assenza o di impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario componente della Segreteria.
3. Il Segretario Generale è designato e nominato dal Consiglio Federale.
4. Il Regolamento Organico stabilisce la costituzione, modalità di funzionamento e compiti della Segreteria.

Art. 31 - INTEGRAZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa

dei membri degli Organi elettivi, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Organo, saranno chiamati in sostituzione i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto.

2. Ove non sia compromesso il funzionamento dell'Organo, qualora non sussistano i requisiti di cui al precedente comma, la copertura dei posti vacanti dovrà avvenire con nuove elezioni, che si dovranno effettuare in occasione della prima Assemblea utile, tenuta dalla FASI.

3. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, si deve provvedere ad indire, entro sessanta giorni dall'evento e alla celebrazione, nei successivi trenta giorni, di un'assemblea straordinaria, per le necessarie integrazioni.

TITOLO IV

ORGANI PERIFERICI

Art. 32 - ORGANI PERIFERICI E FUNZIONI

1. L'organizzazione periferica della FASI è costituita da:

- a. Assemblea regionale;
- b. Presidente regionale;
- c. Consiglio regionale;

- d. Delegato regionale;
- e. Assemblea provinciale;
- f. Presidente provinciale;
- g. Consiglio provinciale;
- h. Delegato provinciale.

2. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali della FASI, i Consigli e i delegati regionali ed i Consigli e delegati provinciali rappresentano la FASI nel territorio di competenza.

Art. 33 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati e dai rappresentanti degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede o residenza nel territorio della Regione - aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla FASI, e dai Tecnici federali residenti nella Regione ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.
2. Partecipano inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del Consiglio federale, i Presidenti ed i delegati provinciali.
3. L'Assemblea regionale è indetta dal Consiglio

regionale ed è convocata dal Presidente regionale, entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed in ogni caso prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.

4. Il Consiglio regionale può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea regionale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente regionale.

5. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla regione, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea regionale in sessione Straordinaria.

6. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio regionale o la metà più uno degli atleti o dei tecnici societari maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria o dai Tecnici federali residenti nella Regione.

7. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti misure:

- 1, oltre i 20 affiliati tesserati aventi

diritto di voto;

- 2, oltre i 50 tesserati;
- 3, oltre i 100 tesserati;
- 4, oltre i 200 tesserati;
- 5, oltre i 400 tesserati;
- 6, oltre gli 800 tesserati.

8. L'Assemblea regionale Elettiva:

- a. deve svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo ai giochi olimpici estivi;
- b. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio regionale.

9. 9. L'Assemblea regionale Straordinaria:

- a. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

10. Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti, così come previsto dall'art. 52 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, e i Tecnici federali hanno diritto ad un voto ciascuno.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale; in particolare i Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente, né per delega.

Art. 34 - CONSIGLI REGIONALI

1. Il Consiglio regionale è costituito nelle Regioni in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.
2. Il Consiglio regionale è retto da un Consiglio direttivo costituito dal Presidente regionale e da un numero di membri deciso dall'Assemblea regionale tra un minimo di quattro ad un massimo di sei, di cui un atleta un tecnico ed un giudice di gara, se candidato, in mancanza del quale la carica sarà ricoperta da altro membro espresso dagli affiliati, eletti dall'Assemblea regionale Elettiva per la durata di un quadriennio olimpico.
3. Nel corso della prima riunione il Consiglio regionale elegge tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vice Presidente.

4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.
5. Il Consiglio regionale assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza.
6. Il Consiglio regionale ha le seguenti funzioni:
 - a. cura la propaganda della Arrampicata Sportiva nella propria giurisdizione;
 - b. compila il calendario delle manifestazioni regionali e avanza proposte al Consiglio federale, per manifestazioni nazionali o internazionali;
 - c. istruisce e trasmette alla Segreteria federale le domande di affiliazione e riaffiliazione della Regione;
 - d. adempie a tutte le norme relative al tesseramento alla FASI, nell'ambito regionale.
7. Per la convocazione del Consiglio regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto

applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto e relative al Consiglio Federale.

Art. 35 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto dall'assemblea regionale, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FASI e, per quanto alla presentazione delle candidature, secondo le disposizioni dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio regionale:
 - a. rappresenta la FASI ai fini sportivi, nel territorio di competenza;
 - b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio regionale;
 - c. convoca l'Assemblea regionale nei casi stabiliti, con il rispetto dei termini;
 - d. svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della FASI, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente regionale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative al Presidente della FASI, contenute nel presente

Statuto.

4. Per concorrere all'elezione di Presidente del Consiglio regionale, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 49, del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.

Art. 36 - DELEGATO REGIONALE

1. Il delegato regionale è nominato dal Consiglio federale nelle Regioni con meno di dieci affiliati.
2. Il delegato regionale esplica funzioni di promozione e svolgimento delle attività, nell'ambito regionale.
3. Il delegato regionale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
4. Il delegato regionale, ha l'obbligo di inviare alla FASI, ogni sei mesi, una relazione sullo sviluppo organizzativo nella Regione di competenza, al fine di consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni in merito ed adottare i provvedimenti necessari.

Art. 37 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti degli Affiliati e dai rappresentanti

degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede o residenza nel territorio della Provincia - aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla FASI, e dai Tecnici federali residenti nella Provincia ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.

2. L'Assemblea provinciale è indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente provinciale, entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed in ogni caso prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
3. Il Consiglio provinciale può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea provinciale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente provinciale.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla provincia, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea provinciale in sessione Straordinaria.

5. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio provinciale, la metà più uno degli atleti o dei tecnici societari maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria e dai Tecnici federali residenti nella Provincia.
6. Nelle Assemblee delle Province è ammessa una sola delega.
7. L'Assemblea provinciale Elettiva elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio provinciale.
8. L'Assemblea provinciale Straordinaria:
 - a. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti, così come previsto dall'art. 52 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali e i Tecnici federali hanno diritto ad un voto ciascuno.

10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale, nel presente Statuto ; in particolare i Presidenti ed i Consiglieri provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee provinciali non possono rappresentare alcun affiliato, né direttamente , né per delega.

Art. 38 - CONSIGLI PROVINCIALI

1. Il Consiglio provinciale è costituito nelle Province in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.

2. Il Consiglio provinciale è retto da un Consiglio direttivo costituito dal Presidente provinciale e da un numero di membri deciso dall'Assemblea provinciale tra un minimo di quattro ad un massimo di sei, di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara, se candidato, in mancanza del quale la carica sarà ricoperta da altro membro espresso dagli affiliati, eletti dall'Assemblea eletti dall'Assemblea provinciale elettiva per la durata di un quadriennio olimpico.

3. Nel corso della prima riunione il Consiglio

provinciale elegge, tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vice Presidente.

4. Il Consiglio provinciale ha le seguenti funzioni:

- a. collabora con il Consiglio regionale;
- b. riceve ed istruisce le domande di affiliazione e riaffiliazione;
- c. cura il tesseramento;
- d. cura l'iscrizione ai campionati degli atleti;
- e. organizza le fasi provinciali dei campionati;
- f. approva le competizioni a carattere provinciale.

5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio federale.

Art. 39 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Presidente del Consiglio provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FASI e, per quanto alla presentazione delle candidature,

secondo le disposizioni dello Statuto.

2. Rappresenta la FASI ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio provinciale, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente provinciale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto, per il Presidente della FASI.
4. Per concorrere all'elezione di Presidente del Consiglio provinciale, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 49, del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.

Art. 40 - DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Delegato provinciale è nominato dal Consiglio federale nelle Province con meno di dieci affiliati.
2. Il Delegato provinciale ha il compito di promuovere e svolgere le attività federali, nell'ambito provinciale.
3. Il Delegato provinciale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico

e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio federale.

4. Il Delegato provinciale ha l'obbligo di inviare, a fine anno, tramite il competente Consiglio o Delegato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato onde consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

TITOLO V

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 41 - ORGANI DI GIUSTIZIA E FUNZIONI

1. Gli organi di giustizia della FASI sono costituiti da:
 - a. Procuratore federale;
 - b. Giudice unico.
 - c. Corte di giustizia e disciplina;
 - d. Corte d'appello.
2. I componenti degli organi di giustizia devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FASI.
3. Essi sono nominati dal consiglio federale all'inizio del quadriennio olimpico e non

decadono anche in caso di decadenza del Consiglio federale che li ha nominati; sono rinnovabili nell'incarico, mentre quelli della Corte d'appello sono rinnovabili una sola volta consecutivamente.

4. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dai regolamenti della FASI, gli Organi di Giustizia amministrano, in piena autonomia, la Giustizia federale.
5. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito della stessa F.A.S.I.
6. Tutti i componenti degli organi di giustizia e della procura federale non possono avere alcun tipo di rapporto economico con gli affiliati e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
7. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

**Art. 42 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA
FEDERALE**

1. La giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio federale secondo i principi dello Statuto; le norme di procedura da seguire devono ispirarsi ai principi del diritto processuale penale.

2. La giustizia federale è amministrata dagli Organi di Giustizia con i seguenti fini:

- a. il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, allo scopo di garantire la corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva;
- b. l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo;
- c. l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" (gioco leale);
- d. l'opposizione ad ogni forma di illecito sportivo o di frode sportiva;
- e. l'opposizione all'uso di sostanze e metodi vietati, tenendo conto che, in

materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la FASI fa esplicito riferimento;

f. l'opposizione alla violenza sia fisica, sia verbale;

g. l'opposizione alla commercializzazione ed alla corruzione.

3. La Giustizia federale amministrata dagli Organi di Giustizia deve garantire:

a. il principio del contraddittorio;

b. il diritto alla difesa in ogni grado e stato del processo;

c. il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari;

d. la possibilità di ricusazione ed astensione del Giudice;

e. la motivazione di tutti i provvedimenti;

f. la possibilità di revisione di giudizio;

g. la possibilità di essere riabilitati;

h. la rapidità dei provvedimenti. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (90 giorni).

4. Le udienze sono pubbliche.
5. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' emessa dalla Corte d'Appello, su istanza del condannato, decorsi almeno tre anni, dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, a condizione che il soggetto abbia dato prova costante di buona condotta.
6. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per la Corte d'Appello, di sospendere, su istanza di parte ed in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
7. Non è impugnabile la squalifica per una giornata di gara, quando risulti, per questioni di tempo, impossibile l'espletamento dell'Appello.
8. La cancelleria degli Organi di Giustizia è presso la segreteria federale.
9. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure federali.
10. Esperiti i due gradi della giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto

del CONI.

11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile. I provvedimenti di grazia, amnistia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

12. La F.A.S.I., con le modalità disciplinate nel Regolamento di giustizia, deve trasmettere al C.O.N.I. tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 43 - PROCURATORE FEDERALE

1. Il Consiglio federale nomina il Procuratore federale ed il suo sostituto.

2. Alla Procura federale sono demandate le funzioni di indagine e requirenti avanti agli organi giudicanti.

3. Il Procuratore federale si avvale di una cancelleria e di eventuali collaboratori, nominati dal Consiglio federale, su parere del Procuratore federale.

Art. 44 - CORTE DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

1. La Corte di giustizia e disciplina ha un organico di un Presidente e di almeno cinque giudici (due dei quali supplenti), tra i quali viene eletto un Vicepresidente.
2. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
3. Alla Corte sono demandate le decisioni di primo grado sulle infrazioni commesse da qualsiasi affiliato o tesserato e ricadenti sotto la competenza della FASI. Giudica, inoltre, su ogni tipo di violazione alle norme statutarie e regolamentari, fatta salva la competenza del Giudice unico.
4. Il funzionamento della Corte di giustizia e disciplina è disciplinato dal Regolamento di Giustizia, che stabilisce il funzionamento dell'ufficio e le relative procedure da seguire.
5. Le decisioni del collegio giudicante sono assunte a maggioranza.

Art. 45 - CORTE D'APPELLO

1. La Corte d'Appello ha un organico di un Presidente e di almeno cinque giudici (due dei quali supplenti), tra i quali viene eletto un

Vicepresidente.

2. La Corte funziona, per ciascun procedimento, con un collegio giudicante di tre componenti, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
3. La Corte d'appello giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado.
4. Decide, senza formalità, sui conflitti di competenza tra organi giudicanti.
5. Inoltre, in caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Corte nomina il Presidente del collegio arbitrale, nonché l'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.
6. Le decisioni del collegio giudicante sono assunte a maggioranza.

Art. 46 - IL GIUDICE UNICO

1. Il Giudice unico è organo giudicante monocratico di primo grado ed ha competenza per i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.

TITOLO VI

ALTRI ORGANISMI

Art. 47 - GLI ALTRI ORGANISMI

1. Il Consiglio federale, all'inizio del quadriennio olimpico, provvede a nominare i

seguenti Organismi:

- a. Segreteria federale;
 - b. Commissione Tecnica nazionale;
 - c. Commissione medica;
 - d. Commissione nazionale Giudici di Gara;
 - e. Commissione Studi e Ricerche
2. L'Organico ed i compiti della Segreteria federale e delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento Organico. Le Commissioni hanno durata quadriennale, in coincidenza col ciclo olimpico.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di un più efficiente sviluppo delle attività federali, il Consiglio federale ha la facoltà di istituire altri Organismi, a tempo determinato.
4. Con esclusione della Segreteria federale, gli Organismi sopra indicati, si sciolgono automaticamente, in caso di decadenza del Consiglio federale.

**Art. 48 - I GRUPPI SPORTIVI DELLE FORZE ARMATE,
DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO**

1. I Gruppi sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione

alla FASI, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno Statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto federale.

2. I componenti degli Organi direttivi dei Gruppi Sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla FASI.

3. La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

4. La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, di competizioni ed allenamenti, sono autorizzate dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della FASI, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo, sia rilevante, ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

5. Un rappresentante del Comitato Sportivo Militare, designato dallo stesso Organismo, partecipa alle sedute del Consiglio federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento con i gruppi sportivi e di coordinare l'attività sportiva interforze.

TITOLO VII

PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 49 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a. siano cittadini italiani;
 - b. maggiore età;
 - c. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, superiore ad un anno;
 - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e degli Enti

di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e. essere regolarmente tesserati alla FASI da almeno un anno alla data di presentazione della candidatura;

f. per la candidatura degli atleti e dei tecnici alla carica di Consigliere federale di categoria occorre che gli stessi siano in attività o siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

2. Non è eleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

3. Gli organi della FASI sono rieleggibili per più mandati, salvo quanto previsto per il Presidente dall'art. 20 del presente statuto e salvo quanto prescritto in ordine alla Corte d'Appello.

4. Non è eleggibile chiunque abbia, quale fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della FASI.

5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in

essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I.,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline
Sportive Associate o contro altri organismi
riconosciuti dal C.O.N.I. stesso

6. La mancanza iniziale dei requisiti, accertata
dopo l'elezione, o il venire meno, nel corso del
mandato, anche di uno solo di essi, comporta
l'immediata decadenza dalla carica, dichiarata dal
Consiglio Federale.

Art. 50 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Per concorrere a cariche elettive federali
centrali e periferiche dovrà essere posta formale
candidatura individuale nei termini previsti dal
presente Statuto.
2. La candidatura nell'Assemblea Nazionale
Elettiva dovrà essere presentata, almeno venti
giorni prima delle elezioni, presso la Segreteria
della FASI, che ne verifica la regolarità e ne
assicura la più ampia pubblicità.
3. Nell'ipotesi di Assemblea Nazionale
Straordinaria, il termine di venti giorni può
essere ridotto fino alla metà.
4. Per le cariche periferiche, le candidature
devono essere inoltrate, nei termini di cui
sopra, ai rispettivi Consigli, che ne daranno

tempestiva comunicazione alla Segreteria generale.

5. I candidati nel dichiarare i propri requisiti di eleggibilità, accettano quanto disposto dallo Statuto Federale.
6. Può essere accettata la candidatura per una sola carica nazionale, regionale o provinciale.
7. Contro il rigetto delle candidature è competente a decidere la Corte di Giustizia e Disciplina.

Art. 51 - INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale e territoriale della FASI.
2. Sono incompatibili con tutte le cariche federali e sociali in ambito FASI:
 - a. il Presidente della FASI;
 - b. il membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c. il membro degli Organi di Giustizia.
3. Sono incompatibili con tutte le cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal CIP:
 - a. il Presidente della FASI;
 - b. il membro del Consiglio federale.
4. Qualora si verificano le incompatibilità

previste dal presente articolo, l'interessato, entro dieci giorni, dovrà optare per una delle due cariche. Trascorso tale termine senza che l'opzione sia stata comunicata per iscritto alla Segreteria federale si verificherà la decadenza dalla carica federale conseguita nell'ultima elezione in ordine di tempo.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. Nei casi di decadenza sopra indicati, qualora tale carica fosse di natura elettiva, si procederà con le modalità previste dall'art. 31 del presente statuto.

Art. 52 - DIRITTO DI VOTO E COMPUTO DEI VOTI

1. Ogni affiliato che abbia maturato l'anzianità di affiliazione, oltre al voto di base, così come stabilito dall'art. 13, quinto comma, ha diritto ai seguenti voti plurimi, fino ad un totale

massimo di 4 (quattro) voti incluso il voto di base.

2. I voti sono determinati dividendo per dieci i punteggi attribuiti in base ai seguenti risultati agonistici ed arrotondando all'unità di voto più prossima:

a. 10 (dieci) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa o del Campionato del Mondo;

b. 7 (sette) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo;

c. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo;

d. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F dal quarto al sesto classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo;

e. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo;

f. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato

dall'undicesimo al ventesimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo;

g. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo;

h. 8 (otto) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore del Campionato Europeo;

i. 6 (sei) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato del Campionato Europeo;

j. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato del Campionato Europeo;

k. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto del Campionato Europeo;

l. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto del Campionato Europeo;

m. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dall'undicesimo al ventesimo posto del Campionato Europeo;

n. 1 (uno) punto all'affiliato, per

- l'atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nel Campionato Europeo;
- o. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;
- p. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;
- q. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;
- r. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;
- s. 1 (uno) punto all'affiliato, per gli atleti M/F classificati dal settimo al decimo posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;

- t. 7 (sette) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore del Campionato nel Mondo Giovanile;
- u. 5 (cinque) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;
- v. 4 (quattro) punti all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;
- w. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F quarto classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;
- x. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quinto al sesto posto nel Campionato del Mondo Giovanile;
- y. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo all'ottavo posto nel Campionato del Mondo Giovanile;
- z. 3 (tre) punti all'affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;
- aa. 2 (due) punti all'affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella

Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;

bb. 1 (uno) punto all'affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;

cc. 3 (tre) punti massimi, non cumulabili, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato del Mondo o del Campionato Europeo o di una prova della Coppa del Mondo;

dd. 2 (due) punti massimi, non cumulabili, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano assoluto o di una prova della Coppa Italia;

ee. 1 (uno) punto massimo, non cumulabile, all'affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano giovanile o di una prova della Coppa Italia o di una prova del Campionato Regionale Assoluto o di una prova del circuito nazionale under 14.

3. Analoghi punteggi spetteranno in ordine alle corrispondenti competizioni del paraclimbing, come disciplinate da appositi regolamenti.

4. I suddetti voti plurimi saranno assegnati

agli affiliati, per l'anno precedente all'anno di svolgimento dell'assemblea per gli atleti di categoria maschile o femminile, presenti nelle classifiche di ciascuna specialità (Difficoltà, Bouldering e Velocità) a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore non darà diritto al conseguimento dei relativi voti. I voti relativi all'organizzazione delle gare spettano unicamente agli affiliati che, contestualmente, abbiano svolto l'attività agonistica compresa nei calendari federali ed in ogni caso in misura non superiore, soggetta pertanto a riduzione proporzionale, al 20% del totale dei voti di base spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto di voto.

5. Il calcolo dei voti dovrà risultare ben definito e non dovrà dar luogo a maggioranze precostituite.

Art. 53 - DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Le cariche federali elettive e di nomina, nonché gli Organi di Giustizia hanno durata di quattro anni e decadono, automaticamente, allo

scadere del quadriennio olimpico.

2. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.
3. Per il miglior svolgimento del proprio incarico, al Presidente federale ed ai componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche potranno essere assegnate indennità, la cui entità sarà determinata dal Consiglio federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 54 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale, almeno dalla metà più uno, degli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta indice, entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che si dovrà tenere nei successivi trenta giorni.
3. Il Consiglio federale può indire, anche su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria, per l'esame e la deliberazione alle modifiche dello Statuto.
4. Il Consiglio federale, nell'indire

l'Assemblea Nazionale Straordinaria, deve riportare all'ordine del giorno la proposta di modifica dello Statuto.

5. Si applicano i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee nazionali.

6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 55 - SCIoglimento DELLA F.A.S.I.

1. In caso di scioglimento della F.A.S.I. devono essere osservate le disposizioni del Codice Civile in tema di scioglimento di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 56 - PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della F.A.S.I. è costituito da:

a. immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;

b. attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;

c. patrimonio netto;

d. debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto di patrimonio devono

risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 57 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali ed includono anche i contributi economici erogati dal CIP.
3. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutti gli affiliati aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.

Art. 58 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli organi della FASI hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento

sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 59 - COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Corte

d'Appello, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.

3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le modalità di procedura stabilite dal Regolamento di Giustizia.

4. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria della FASI che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 60 - CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la FASI a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della

giustizia federale, ad eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.

3. Il procedimento è disciplinato dal Codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

Art. 61 - DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

1. Le disposizioni di attuazione del presente statuto ed il Regolamento di Giustizia sono emanati dal Consiglio federale e sottoposti all'approvazione da parte del C.O.N.I.

Art. 62 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

Art. 63 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 64 - NORMA TRANSITORIA

1. Il computo dei mandati di cui all'art. 20 si effettua secondo quanto previsto all'art. 36 bis comma 5 dello Statuto del C.O.N.I.